



COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 03-10-2024

OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2024_2027

L'anno duemilaventiquattro addì tre del mese di ottobre alle ore 21:15, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
BREMIDE Fabrizio	Sindaco	Presente
OLIARO Ilaria	Consigliere	Presente
FONTANA Daniela	Consigliere	Presente
MERIGO Lorenzo	Consigliere	Presente
BONDRANO Massimo	Consigliere	Presente
IMARISIO Barbara	Consigliere	Presente
BERTAZZO Michela	Consigliere	Presente
MANGOLINI Angelo	Consigliere	Presente
PRAVATA' Roberto	Consigliere	Presente
COPPI Marcello	Consigliere	Presente
SAGLIBENE DI NOTO Giuseppe	Consigliere	Assente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Scagliotti Dott. Pierangelo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BREMIDE Fabrizio, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'organo di revisione economico-finanziario, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	

1	2	3	4	5
Comuni	Euro	Euro	Euro	
con meno di 500 abitanti	2.480	1.440	980	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 500 a 999 abitanti	3.180	1.110	520	
da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150	930	350	
da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030	790	250	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100	770	200	
da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150	710	150	
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120	
da 20.000 a 59.999 abitanti	15.670	750	110	
da 60.000 a 99.999 abitanti	18.410	870	230	Comma 4. Quando la funzione di revisione economico - finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
da 100.000 a 249.999 abitanti	21.210	1.050	150	
da 250.000 a 499.999 abitanti	23.940	1.350	180	
da 500.000 abitanti ed oltre	27.650	1.420	150	
Città metropolitane e Province	Euro	Euro	Euro	
sino a 400.000 abitanti	23.940	150	30	
oltre 400.000 abitanti	27.650	120	20	

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da

un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “*Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria”* che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omittis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'*articolo 5, comma 1*, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'*articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*»;

Preso atto che il precedente incarico di revisore del conto, affidato al dott. Moretti Vittorio, in scadenza al 31/08/2024, è stato prorogato per 45 giorni e che il suddetto incarico scadrà il 15/10/ 2024.

Vista la nota prefettizia pervenuta al protocollo n. 2817 del 29/07/2024 comunicante l’esito del procedimento di estrazione, avvenuto in data 29/07/2024, con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto per la nuova nomina è risultato il dr. **Giovanni Echafte**, corrente in Castagnole delle Lanze (AT);

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Alessandria, Ufficio Territoriale del Governo, agli atti di questa Amministrazione, il Comune di Villanova Monferrato invitava appunto il dr. **Giovanni Echafte** a presentare formale accettazione all’incarico di revisore dei conti per il triennio 16.10.2024 – 15.10.2027, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Dato atto che il dr. **Giovanni Echafte** ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore del Conto del Comune di Villanova Monferrato;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il prossimo

triennio;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/contabile dell'atto ai sensi dell'art.49, comma 1° del D Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa dell'atto ai sensi dell'art.49, comma 1° del D Lgs. 267/2000;

Visto l'esito unanime e favorevole della votazione,

DELIBERA

1) Di affidare l'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio dal 16/10/2024 al 15/10/2027 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al dr. **GIOVANNI ECHAFTE**, corrente in Castagnole delle Lanze (AT);

2) Di corrispondere, al revisore dr. **GIOVANNI ECHAFTE** il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018: € 3.500,00 (oltre il 4% di Cassa Professionale e IVA ai sensi di legge), come di seguito dettagliato:

anno 2024 (16/10/2024-31/12/2024) di legge),	€ 729,17 (oltre il 4% di Cassa Professionale e IVA ai sensi
anno 2025 sensi di legge),	€ 3.500,00 (oltre il 4% di Cassa Professionale e IVA ai
anno 2026 sensi di legge),	€ 3.500,00 (oltre il 4% di Cassa Professionale e IVA ai
anno 2027 (01/01/2027-15/10/2027) sensi di legge),	€ 2770,83 (oltre il 4% di Cassa Professionale e IVA ai

3) La complessiva spesa annua lorda sarà imputata al cap. 12 missione 1 programma 3 titolo 1, macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2024/2026 e successive annualità, che presenta e presenteranno la necessaria disponibilità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabrizio BREMIDE

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Pierangelo Scagliotti

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnico Amministrativa** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 03-10-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Pierangelo Scagliotti

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 03-10-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Mutti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.villanovamonferrato.al.it (art. 32 L.69/2009) dal 18-10-2024 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Villanova Monferrato lì, 18-10-2024

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott. Novarese Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 28-10-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 - ☐ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
- Villanova Monferrato lì 18-10-2024

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Pierangelo Scagliotti

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villanova Monferrato lì 18-10-2024

IL Segretario Comunale
(Dott. Pierangelo Scagliotti)